



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 190 DEL 30/10/2020

**OGGETTO: COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE LOCALI
SCOLASTICI A SCOPO CAUTELATIVO**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2020 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Visto che, nel corrente mese di ottobre, sul territorio comunale si è assistito all'inizio della diffusione della pandemia da COVID-19, con un costante rilievo di nuovi casi di positività anche su base quotidiana, ed attualmente ancora in fase di tracciamento ed isolamento da parte delle Autorità sanitarie preposte allo scopo;

Dato atto che, pur in relazione ad un basso numero in percentuale di casi positivi rispetto alla popolazione del territorio comunale, l'ormai nota capacità di crescita esponenziale della diffusione del virus SARS-CoV-2, nonché quella relativa al suo tasso di mortalità, impone a questo Ente l'obbligo morale ed istituzionale di porre in essere tutti gli interventi, anche a scopo precauzionale e nei limiti delle proprie disponibilità, al fine di contenere o evitare la diffusione del contagio sul territorio e tra la popolazione;

Richiamata la Determinazione dell'Area Amministrativa n.187 del 28.10.2020, con la quale a seguito di Ordinanza Sindacale contingibile e urgente N.69/2020, veniva disposta a scopo precauzionale la sanificazione anti COVID-19 dei locali scolastici della scuola dell'infanzia da parte di ditta specializzata, a seguito dell'accertamento di un caso di positività da COVID-19 relativo ad un soggetto frequentante il plesso;

Considerato che la didattica scolastica in presenza, pur con tutte le misure di contrasto e prevenzione implementate dai protocolli anti-covid ministeriali ed attuati dall'Istituto Comprensivo "G. Giusti", rappresenti un contesto comunque suscettibile alla diffusione del contagio, e ritenuto pertanto di dover estendere il servizio di sanificazione anti COVID-19 anche ai restanti plessi scolastici, a puro scopo precauzionale e di salvaguardia della salute pubblica;

Rilevata la competenza dell'Ente comunale relativamente alle operazioni di sanificazione dei locali scolastici della scuola primaria "T. Tesei" e della scuola secondaria di primo grado "G. Giusti", ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, emanata in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, che demanda la manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi dell'infanzia ai Comuni;

Richiesto a tal fine un preventivo alla Cooperativa Sociale CISSE, con sede a Portoferraio in Piazza Douchoqué n.4, P.I. e C.F. 00834460495, già affidataria del servizio di pulizie dei locali comunali, la quale con nota protocollata in arrivo in data 30 ottobre 2020 al numero 15105, allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, propone la fornitura del servizio di sanificazione tramite atomizzazione di perossido di idrogeno diluito al 6% al costo di € 951,60 IVA compresa;

Considerato il combinato disposto della Legge di Stabilità 2016 e dell'Art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018, che consente per importi inferiori ad € 5.000,00 (micro-acquisti), l'affidamento diretto per beni e servizi, senza l'obbligo di consultazione degli strumenti telematici vigenti e ritenuto pertanto opportuno procedere all'acquisto della fornitura sopra indicata;

Atteso quanto disposto dalla vigente normativa in materia di contratti e forniture (art.36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n.50/16 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017), che prevede l'affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000;

Ritenuto opportuno, quindi, procedere all'acquisto di tale servizio e al relativo impegno di spesa, pari ad € 951,60, comprensivo di IVA, imputando la spesa al codice di bilancio 01/02/1030213/002 capitolo 101020305000/0 del bilancio di previsione pluriennale 2020/2022, annualità 2020, che presenta congrua disponibilità;

Richiamata la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22.12.2010, nella quale si precisa, con riferimento all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che il CIG (Codice Identificativo Gara) è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto;

Richiesto ed ottenuto, pertanto, dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente CIG per il contratto in oggetto: **Z372F00423**;

Rilevato inoltre l'impresa risulta in regola per ciò che concerne il versamento sia dei contributi INPS che dei premi e accessori INAIL come risulta dal D.U.R.C. protocollo INAIL_23628399 in scadenza il 1° gennaio 2021;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2020;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

1. per quanto in narrativa espresso di procedere, ai sensi dell'art. comma 2 lett. a del D.Lgs. n.50/16 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, ad affidare la fornitura del servizio di sanificazione tramite atomizzazione di perossido di idrogeno diluito al 6% dei locali scolastici della scuola primaria "T. Tesei" e della scuola secondaria di primo grado "G. Giusti", effettuata a scopo precauzionale al fine di contenere o evitare la diffusione del contagio da COVID-19 sul territorio e tra la popolazione, alla Cooperativa Sociale CISSE, con sede a Portoferraio in Piazza Douchoqué n.4, P.I. e C.F. 00834460495, per l'importo complessivo lordo di € 951,60;
2. di impegnare la spesa di € 951,60 a favore della Cooperativa Sociale CISSE imputandola al codice di bilancio 01/02/1030213/002 capitolo 101020305000/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022, annualità 2020 che presenta congrua disponibilità;
3. di dare, altresì, atto del rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)